

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA  
STUDI IN RICORDO  
DI  
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano  
e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) - sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

## Sommario

|   |     |
|---|-----|
| <i>Iole Fargnoli</i><br>Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto   | 11  |
| <i>Saverio Masuelli (a cura di)</i><br>Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti   | 25  |
| <i>Francesco Arcaria</i><br>Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano   | 33  |
| <i>Pierfrancesco Arces</i><br>L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?  | 49  |
| <i>Stefano Barbati</i><br>La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic.<br><i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris<br/>petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i> | 67  |
| <i>Mariagrazia Bianchini</i><br>A proposito di <i>manumissio a non domino</i>   | 101 |
| <i>Maria Luisa Biccari</i><br>Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani  | 109 |
| <i>Pierangelo Buongiorno</i><br>Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo<br>principato   | 123 |
| <i>Piera Capone</i><br>Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio  | 145 |
| <i>Valeria Carro</i><br>Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi  | 167 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Cosimo Cascione</i><br>Pretori nelle XII Tavole?  | 185 |
| <i>Luca Castellani</i><br>Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide                            | 191 |
| <i>Luca Ceglia</i><br>L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana                              | 201 |
| <i>Giovanna Coppola Bisazza</i><br>La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano              | 233 |
| <i>Martino Emanuele Cozzi</i><br>«Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti                       | 249 |
| <i>Salvatore Antonio Cristaldi</i><br><i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i> | 265 |
| <i>Matteo De Bernardi</i><br>Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano   | 281 |
| <i>Elio Dovero</i><br>Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo   | 297 |
| <i>Francesco Fasolino</i><br>Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto                | 317 |
| <i>Riccardo Fercia</i><br>Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>  | 323 |
| <i>Monica Ferrari</i><br>Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi                          | 343 |
| <i>Thomas Finkenauer</i><br><i>Religio iudicis vel praetoris</i>   | 363 |
| <i>Lorenzo Franchini</i><br>Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi                             | 393 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Aleksander Grebieniow</i><br>Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535   | 425 |
| <i>Giovanni Gulina</i><br>Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>  | 441 |
| <i>Francesca Lamberti</i><br><i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"  | 469 |
| <i>Paola Lambrini</i><br>La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso  | 493 |
| <i>Francesco Lucrezi</i><br>Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti   | 505 |
| <i>Carla Masi Doria</i><br>Cornelia, madre o tribù?  | 511 |
| <i>Saverio Masuelli</i><br>Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>  | 517 |
| <i>Valerio Massimo Minale</i><br>Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica   | 533 |
| <i>Carlo Pelloso</i><br>Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '                                    | 539 |
| <i>Carmela Pennacchio</i><br>Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> ' | 557 |
| <i>Ivano Pontoriero</i><br>Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica   | 577 |
| <i>Francesca Pulitanò</i><br>Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>   | 603 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Francesca Reduzzi Merola</i><br>Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti                                 | 623 |
| <i>Giunio Rizzelli</i><br>Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo   | 627 |
| <i>Antonio Saccoccio</i><br><i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano   | 635 |
| <i>Maria Virginia Sanna</i><br>Ancora sul <i>partus ancillae</i>   | 665 |
| <i>Roberto Scevola</i><br>Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.) | 679 |
| <i>Raffaella Siracusa</i><br>La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica  | 705 |
| <i>Mario Varvaro</i><br>Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>        | 725 |
| <i>Gloria Viarengo</i><br>Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti                  | 743 |
| <i>Silvia Viaro</i><br>' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole                        | 767 |
| <i>Andreas Wacke</i><br>Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei   | 811 |
| <i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i><br>Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>                                | 831 |
| <i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i><br>Indice delle fonti  | 853 |

**Monica Ferrari**

*Università degli Studi di Milano Bicocca*

## **Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi**

1. Il ventennio che segna la chiusura della prima metà del III secolo d.C. riveste un ruolo di primaria importanza nella storia del vicino Oriente mediterraneo<sup>1</sup>. In questo periodo, mentre Roma affrontava l'inizio di quella fase storica nota come «anarchia militare», a est dell'Impero si susseguivano anni di instabilità politica e sociale, con una profonda insicurezza alimentata dalle periodiche incursioni dei Sassanidi nei territori di dominio romano<sup>2</sup>. La nuova dinastia sassanide, sostituitasi a quella dei Parti nella guida dell'Impero Persiano, si impose sulla scena geopolitica con una linea imperialistica in netto contrasto con quella romana, trascinando l'Asia minore e il Vicino Oriente in secoli di guerra e ostilità. Sorvolando e oltrepassando il vasto territorio bagnato dalle acque dei fiumi Tigri ed Eufrate, le tensioni tra i Sassanidi e i Romani si intensificarono con le conquiste di Artaserse I in Iran, Babilonia, Mesopotamia, Armenia e Siria, giungendo ad un punto di svolta – seppur non risolutivo – nel 256, quando i Persiani si affacciarono sulle rive del Mediterraneo per la prima volta dai tempi di Marco Antonio, arrivando fino alla grande città di Antiochia.

---

<sup>1</sup>) Dedico questo contributo, presentato al XXVII Annual Forum of Young Legal Historians a Sarajevo (21-23 settembre 2023), al Prof. Ferdinando Zuccotti, scomparso nel 2023, esempio e guida nello studio del diritto romano.

<sup>2</sup>) I decenni che seguono la morte di Alessandro Severo sono militarmente e politicamente travagliati, densi di avvenimenti che, soprattutto con riferimento alla parte orientale dell'Impero, sono talvolta di difficile sistemazione cronologica. Per un quadro generale sulle vicende orientali, si può ancora fare riferimento a T. MOMMSEN, *Römische Geschichte, Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, 5, Berlin, 1885, trad. it. – *Storia di Roma antica. Le provincie romane da Cesare a Diocleziano*<sup>2</sup> –, 3, Firenze, 1962 e a M.G. ANGELI BERTINELLI, *Roma e l'Oriente*, Roma, 1979, p. 108 ss. Tra la letteratura più recente, si vedano F. MILLAR, *The Roman Near East. 31 BC - AD 337*, London, 1993, M. SARTRE, *D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique (IV<sup>e</sup> siècle avant J.-C. - III<sup>e</sup> siècle après J.-C.)*, Paris, 2001, K. BUTCHER, *Roman Syria and the Near East*, London, 2003 e P.M. EDWELL, *Between Rome and Persia. The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman control*, London-New York, 2008.

Invasioni, sconfitte militari, difficoltà economiche e – non da ultimo – un'epidemia di peste colpirono la popolazione e le truppe romane. Molti attribuirono queste sventure all'*ira deorum* causata dalla diffusione del Cristianesimo e dal rifiuto dei Cristiani a compiere sacrifici<sup>3</sup>, facendo sì che, ben presto, alla lotta territoriale si aggiungesse una guerra religiosa condotta dall'Impero contro una comunità di credenti in rapida crescita<sup>4</sup>.

In questa delicata fase storica, si inseriscono le vicende personali e giuridiche di quattro famiglie residenti nell'area del Medio Eufrate, registrate in un dossier di ventuno documenti reso noto alla comunità scientifica dagli studiosi Denis Feissel e Jean Gascoù nel 1989<sup>5</sup>. Questa preziosa testimonianza, una delle poche disponi-

---

<sup>3</sup>) M.A. LEVI, P. MELONI, *Storia romana dalle origini al 476 d.C.*, Milano, 1986<sup>5</sup>, p. 397-398.

<sup>4</sup>) La «peste di Cipriano», che prende il nome dal vescovo di Cartagine che documentò questo evento nel suo trattato *De mortalitate*, rappresenta un episodio poco noto quanto estremamente significativo nella storia dell'Impero Romano. Le parole di Paolo Orosio, autore dei *Historiarum Adversum Paganos Libri VII*, descrivono bene l'impatto e l'estensione territoriale della pestilenza: 7.21.22: (...) *usquequo ad profligandas ecclesias edicta Decii cucurrerunt, eatenus incredibilium morborum pestis extenditur: nulla fere provincia Romana, nulla civitas, nulla domus fuit, quae non illa generali pestilentia correpta atque vacuata sit*. Le fonti numismatiche e letterarie mostrano come gli imperatori romani, a cominciare da Decio, abbiano intrapreso le più varie misure per affrontare l'epidemia diffusasi a partire dal 249 d.C. Decio introdusse una serie di provvedimenti, tra cui l'emissione di monete con l'effigie di Apollo il Guaritore, nel tentativo di affrontare la diffusione del contagio: verso la fine dello stesso 249, l'imperatore ordinò a tutti i cittadini di partecipare a un sacrificio religioso, considerato essenziale per placare la collera divina e fermare la propagazione del morbo. L'apparato imperiale mobilitò notevoli risorse per far rispettare queste misure, come dimostrano i numerosi ritrovamenti di papiri in Egitto che riportavano certificati individuali di partecipazione al sacrificio. Tuttavia, molti cristiani rifiutarono di aderire a queste pratiche, ritenendole incompatibili con i loro principi religiosi: tale rifiuto venne interpretato come un atto di sfida al potere centrale, poiché si riteneva che mettesse a rischio la protezione degli dei e potenzialmente esacerbasse la diffusione dell'epidemia. Sul tema, da ultimo, si veda K. HARPER, *Pandemics and Passages to Late Antiquity: Rethinking the Plague of c. 249–70 Described by Cyprian*, in *JRA*, 28, 2015, p. 223-260; sulla crisi del III sec. d.C. e, in particolare, sulla legislazione dell'imperatore Decio, si vedano altresì I. FARGNOLI, *L'anarchia militare e la crisi del III secolo*, Segrate, 2022 e EAD., *Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'Imperatore Decio. Un tentativo palinogenetico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Questioni della terra*, 22, Napoli, 2017, p. 83-109.

<sup>5</sup>) Il dossier venne affidato a Feissel e Gascoù da un collezionista, che l'aveva acquistato sul mercato antiquario, e fa attualmente parte della collezione papirologica della Sorbonne Université di Parigi; l'esatto luogo di ritrovamento è ancora sconosciuto, anche se è certo che debba trattarsi di una località sul Medio Eufrate. Il lotto di 21 documenti, 12 su papiro e 9 su pergamena, ha un prevalente contenuto giuridico, presentando petizioni, contratti e atti legali di diversa natura, in lingua greca e, in alcuni casi, siriana. I documenti sono stati pubblicati in tre parti, la prima contenente le petizioni, la seconda gli atti di compravendita e l'ultima con atti vari e lettere: D. FEISSEL, J. GASCOÙ, *Documents d'archives romaines inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J.-C.), I. Les pétitions (P.Euphr. 1 à 5)*, in *JS*, 1995 [in seguito *Les pétitions*], p. 65 ss. [= SB. 22, 2001, p. 15496-15500], ID., *Documents d'archives romaines inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J.-C.), II. Les actes de vente-achat (P.Euphr. 6 à 10)*, in *JS*, 1997, p. 3 ss. [= SB. 24, 2003, p.16167-16171] e ID., *Documents d'archives*



bili per quel periodo e quella regione, ci trasmette uno spaccato di vita reale all'interno di alcune delle numerose comunità rurali situate ai margini dell'Impero Romano. Piccoli villaggi dove il controllo militare e amministrativo di Roma si innestava su una realtà già complessa, dove convivevano etnie differenti, si parlavano più lingue e si applicavano più diritti.

In questo breve contributo, l'attenzione sarà concentrata sui documenti di natura giuridica pertinenti ad uno dei quattro gruppi familiari, al fine di verificare in che modo gli elementi propri di diverse tradizioni culturali, con particolare riguardo a quella giuridica romana, si siano intrecciati e fusi con le pratiche quotidiane delle popolazioni del Medio Eufrate.

I protagonisti dello studio sono Aurelius Abidsautas, figlio di Abidierdas, e la sua famiglia. Il nome dell'uomo appare in quattro dei ventuno documenti del dossier, datati tra il 235 e il 252 d.C.<sup>6</sup>. Questi documenti includono due petizioni rivolte alle autorità romane (P.Euphr. 1, P.Euphr. 3-4), un contratto di compravendita (P.Euphr. 9) e un atto di natura incerta, forse una dichiarazione di identità (P.Euphr. 15). Un'analisi onomastica rivela che, fatta eccezione per i *nomina da civis*, i componenti del nucleo familiare di Abidsautas non portavano nomi di matrice romana o greca, ma esclusivamente di origine semitica, in particolare siriana<sup>7</sup>.

---

*romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J.-C.), III. Actes divers et lettres (P.Euphr. 11 à 17)*, in JS, 2000 [in seguito *Actes divers et lettres*], p. 157 ss. [= SB. 26, 2006, p. 16654-16660]. Il dossier comprende anche due testi giuridici in siriano, P.Mesopotamia A (P.Euphr. inv. 19) e B (P.Euphr. inv. 20), pubblicati dapprima da J. TEIXIDOR, *Deux documents syriaques du IIIe siècle après J.-C., provenant du Moyen Euphrate*, in CRAI, 1990, p. 144 ss. e Id., *Un document syriaque de fermage de 242 après J.-C.*, in *Semitica*, 41/42, 1991/1992, pubbl. 1993, p. 195 ss., in secondo luogo da H.J.W. DRIJVERS, J.F. HEALEY, *The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Osroene. Text, Translations and Commentary*, Leiden-Boston-Köln, 1999, p. 237 ss. Di recente, il dossier è stato parzialmente analizzato e tradotto in italiano da G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli, 2012, e in tedesco da T. JOHANNSEN, *Das Privatrecht der griechischen Urkunden vom Mittleren Euphrat (P.Euphr. 6 – P.Euphr. 15)*, München, 2017.

<sup>6</sup> La cronologia del dossier, che nel complesso comprende documenti datati tra il 232 e il 252 d.C., si sovrappone con gli ultimi anni del dominio romano nella regione del Medio Eufrate. In particolare, la devastante invasione sassanide del 256, a cui sembra fare riferimento la petizione contenuta nel P.Euphr. 2, rappresenta il *terminus ante quem* dell'archivio. Cfr. D. FEISSEL, J. GASCOU, *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe s. ap. J.-C.)*, in CRAI, 133.3, 1989, p. 537.

<sup>7</sup> M. MAZZA, *Processi di interazione culturale nel Medio Eufrate: considerazioni sulle papiri euphratenses*, in *Mediterraneo antico*, 10, 2007, p. 63: «dei più o meno 86 nomi estraibili dal dossier (compresi P.Mesop. A e B), 4 sembrano romani – e tra questi un inequivocabile e glorioso Aurelius Corbulo, ovviamente portato da un veterano, ma anche un piuttosto dubbio Magnos~Magnus – mentre appena 6 sono di origine greca. (...) Di origine iranica risultano i nomi di 9 personaggi: Nisraiaabo~/Nišaryahab, Oujrwdh~/Wōrod, Rwtstamo~, Gora~, Balesos, Abidrdako~, Ourdanaia, Mazabana~, Roumas – di due nomi (Teias e M. Aur. Antahyrus) finora non è stata proposta, per quanto mi risulta, alcuna derivazione, né io mi sento assolutamente di darla. Gli altri nomi, almeno 65, sono di origine semitica (aramaica, siriana, araba, palmirena, nabatea)».

Questi documenti forniscono anche un'immagine di Beth Phouraia, il villaggio lungo le rive dell'Eufrate in cui viveva la famiglia. Doveva trattarsi di un villaggio piccolo, non particolarmente degno di nota, dal momento che non se ne trova testimonianza altrove. Beth Phouraia era considerato un insediamento imperiale, κώμη κυριακῆ (P.Euphr. 1 e 9), appartenente alla *res privata* dell'imperatore<sup>8</sup>, ed era situato nel distretto giudiziario di Appadana, sede di un procuratore e di un *numerus Palmyrenorum*, nonché connesso ad una *praetentura*<sup>9</sup>. Secondo quanto si evince dalle fonti, Appadana divenne, forse proprio nel corso del ventennio di nostro interesse, una *polis*, con il nome di Neapolis. Gli editori del dossier hanno suggerito una sua possibile identificazione con l'Appadana menzionata nei documenti provenienti da Dura Europos<sup>10</sup>: tale accostamento li ha indotti a collocare le località menzionate nell'archivio eufratense all'interno della provincia imperiale di *Syria Coele*. Solo recentemente, lo studioso Tommaso Gnoli, contestando con argomenti di geografia storica l'impostazione tradizionale, ha proposto di spostare il distretto di Appadana all'interno dell'Osroene, provincia che, pur confinante con la Celesiria, vanta una storia di indipendenza rispetto all'amministrazione centrale di Roma durata fino al 216 d.C.<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>) Sul rapporto tra *fiscus* e *res privata* dell'imperatore esiste, come è noto, un dibattito pluriscolare. Da un lato, la prospettiva mommseniana (T. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, II, 2, Leipzig, 1887<sup>3</sup>, p. 998 ss.), generalmente accettata, sostiene la piena titolarità imperiale sia sulle entrate derivanti dalle proprietà private degli imperatori (*patrimonium* e successivamente *res privata*) sia sulle entrate amministrare dal principe in quanto governatore provinciale (*fiscus*). D'altra parte, Otto Hirschfeld separa chiaramente le due casse, riconoscendo solo il *patrimonium* come fondo privato dell'imperatore (O. HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin, 1905<sup>2</sup>, p. 8 ss.). Sull'argomento si veda, da ultimo, E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000. Per un'ampia elencazione della sterminata letteratura in materia, si rimanda anche a S. GALEOTTI, *Il fiscus Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *TSDP*, 10, 2017, p. 1 nt. 1.

<sup>9</sup>) La petizione contenuta nel P.Euphr. 3-4 è indirizzata a Iulius Proculus, che viene inquadrato come prefetto preposto alla *praetentura* (ἐπαρχος προπρόσιτος προτεντούρης). Questo apparato militare e burocratico, posto dai Romani a controllo e difesa di un'area normalmente di confine, ha invece una natura controversa, dettata dalle diverse accezioni con la quale compare questa espressione nelle fonti. A proposito, cfr. G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale*, cit., p. 145 ss. e T. GNOLI, *From Praepositus Praetenturae to Dux Ripae. The Roman 'Gran Strategy' on the Middle Euphrates (2nd – 3rd Cent. AD)*, in *The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest. Proceedings of a Colloquium held at Potenza, Acerenza and Matera, Italy (May 2005)*, Oxford, 2007, p. 49-55.

<sup>10</sup>) D. FEISSEL, J. GASCOU, *Documents d'archives romaines inédits*, cit., p. 541 ss.

<sup>11</sup>) Secondo l'autore, diversi elementi desumibili dalla geografia storica della regione del medio corso dell'Eufrate imporrebbero di cercare Appadana/Neapolis a nord della confluenza tra l'Eufrate e l'al-Khābūr, escludendo la Appadana dei papiri di Dura. Entrambe le località individuate da Gnoli insistono in territorio «mesopotamico», e in particolare nella prefettura di Osroene. T. GNOLI, *I papiri dell'Eufrate. Studio di geografia storica*, in *Mediterraneo Antico*, 2.1, 1999, p. 321-358.

2. Procedendosi con l'analisi delle fonti, strumenti essenziali per ricostruire la vicenda di Aurelius e del suo nucleo familiare, è d'uopo precisare che l'ordine seguito nell'esame dei papiri non rispetterà la sequenza cronologica originaria, ma si atterrà alla disposizione adottata da Feissel e Gascoù nella loro edizione, criterio che favorisce un approccio tematico e sistematico alla materia.

Prima di immergersi nell'indagine del contenuto dei documenti, merita una particolare enfasi la constatazione che, sebbene fossero destinati alle autorità romane, questi testi sono redatti in lingua greca anziché in latino. Tale prassi differisce notevolmente da quella osservabile in altri compendi documentari, come quelli rinvenuti negli archivi di Dura Europos. Questa predilezione per il greco, comune nell'Oriente mediterraneo, si rifletteva nelle interazioni tra la popolazione locale e le autorità pubbliche, nonché negli atti giuridici privati suscettibili di presentazione di fronte ai governatori o ai loro rappresentanti. Il latino, lingua privilegiata dall'esercito e dei funzionari romani, trovava raramente impiego al di là delle coorti militari. Le sottoscrizioni dei postulanti e delle parti contraenti, d'altra parte, erano invariabilmente redatte nella lingua locale come, nel caso di nostro interesse, il siriano, il quale costituiva l'idioma maggiormente diffuso tra i residenti dell'area del Medio Eufrate, una popolazione che raramente possedeva capacità di lettura e scrittura. Come evidenziato da altre fonti mediorientali, la redazione degli atti richiedeva l'intervento di scribi, i quali dovevano possedere non solo competenze calligrafiche, ma anche una certa dimestichezza con il diritto, incaricandosi altresì della traduzione in greco di termini e concetti giuridici di origine romanistica.

La varietà dei supporti utilizzati per i documenti è altresì degna di nota: le prime due petizioni vennero compilate su papiro, materiale tradizionalmente impiegato per le comunicazioni dirette con le autorità romane, evidenziando un uso conforme alla prassi amministrativa dell'epoca. Diversamente, i due atti privati furono redatti su pergamena, un materiale che trova le sue radici nella lunga tradizione del Medio Oriente e che era preferibilmente scelto per la documentazione locale che coinvolgesse unicamente i residenti.

Per procedere con l'indagine, è ora necessaria una – seppur concisa – descrizione del contenuto di ciascuno degli atti finora genericamente menzionati.

Il P.Euphr. 1 risale, secondo la datazione moderna, al 25 agosto 245<sup>12</sup>; il documento, redatto su papiro, contiene una petizione inviata da quattro abitanti di Beth Phouraia a Iulius Priscus, prefetto di Mesopotamia, un *vir perfectissimus* appartenente all'ordine equestre. Giulio Prisco è anche *διέπων τὴν ὑπατείαν*, vale a dire l'uomo a cui era affidato il governo interinale della provincia di Celesiria<sup>13</sup>; inte-

---

<sup>12</sup>) Questo papiro è stato oggetto di approfondita analisi in F. NASTI, *Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di governatori e procuratori provinciali in tema di interdetti*, in *Index*, 21, 1993, p. 368 ss.

<sup>13</sup>) La sovrapposizione di cariche, anche non adatte al suo rango, non deve stupire. Iulius Pri-

rinale perché, normalmente, questa provincia era affidata ad un governatore di rango consolare, con sede ad Antiochia<sup>14</sup>. Abedsautas, figlio di Abediardas<sup>15</sup>, si era recato ad Antiochia per poter presentare la sua istanza al governatore, insieme a Archodes, figlio di Phallaios, Philotas, figlio di Nisraibos, e Vorodes, figlio di Sumisbarachos. Secondo quanto riferiscono nella petizione, i quattro si erano rivolti al tribunale del governatore per risolvere una disputa con altri abitanti del villaggio in relazione «ad un fondo e ad altre cose» (περι χώρας και ἐτέρων). Avevano dovuto attendere ben otto mesi prima di essere ascoltati e, quando finalmente ci erano riusciti, Iulius Priscus aveva rinviato la decisione al momento in cui si sarebbe recato sul luogo per il periodico conventus. Con lo scopo di preservare la loro posizione fino alla sentenza, i quattro chiedono quindi al governatore di ordinare con una subscriptio a Claudius Ariston, procuratore di Appadana, di impedire ogni forma di violenza e mantenere inalterata la situazione fino al giorno del conventus (ἐν ἀκεραίῳ πάντα τηρηθῆναι και βίαν κωλυθῆναι μέχρι). La petizione dovette essere accolta, perché il documento si chiude con una sottoscrizione di Iulius Priscus, che afferma che Ariston esaminerà la loro richiesta.

Del documento contenuto nei P.Euphr. 3-4 si sono conservate due copie, trascritte sullo stesso foglio di papiro, che presentano solo minime differenze tra di loro. La petizione è datata dagli editori tra il 252 e il 256 ed è indirizzata a Iulius Proculus, prefetto preposto alla praetentura di Appadana<sup>16</sup>. Il mittente, questa

---

scus era fratello dell'imperatore Marco Giulio Filippo, detto l'Arabo, il quale doveva aver ritenuto assennato affidare ad una persona di fiducia il controllo di un territorio in piena crisi, sotto costante minaccia di invasione straniera. Così anche G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale*, cit., p. 38.

<sup>14</sup>) Diverse testimonianze epigrafiche e papiracee mostrano come la Celesiria, fin dalla sua creazione da parte di Settimio Severo nel 194 d.C., fosse di regola affidata a legati di rango consolare: J.F. GILLIAM, *The Governors of Syria Coele from Severus to Diocletian*, in *AJPb*, 79, 1958, p. 225 ss.

<sup>15</sup>) Nel papiro in esame si trova la variante grafica «Abedsautas, figlio di Abediardas», corrispondente a quella che compare nel P.Euphr. 15 ma differente da quella nel P.Euphr. 3-4 («Abidsautas, figlio di Abidierdas») e nel P.Euphr. 9 («Abisautas, figlio di Abidardas»); le differenze si spiegano nell'ottica della traslitterazione di nomi siriaci in greco e si trovano anche nella trascrizione di diversi altri vocaboli. A proposito, cfr. M.C. ASTOUR, *Greek Names in the Semitic World and Semitic Names in the Greek World*, in *JNES*, 23, 1964, p. 240-354.

<sup>16</sup>) Per un'ampia analisi dei numerosi rappresentanti del potere romano che erano coinvolti nell'amministrazione della giustizia in provincia e che sono richiamati nel dossier del Medio Eufrate, si rimanda da ultimo a G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale*, cit., p. 45 ss. In generale, sull'amministrazione della giustizia in provincia nell'età imperiale la letteratura è particolarmente copiosa; basti qui ricordare, per un inquadramento generale, M. WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozeß*, Wien, 1919, K. HACKL, *Il processo civile nelle province*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello 5-8 giugno 1996)* (cur. F. MILAZZO), Napoli, 1999, L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi*, Roma, 1999, J. FOURNIER, *Entre tutelles romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de*

volta, è il solo Abidsautas, di cui è resa la subscriptio in siriano e di cui viene però specificato anche il nome romano, Aurelius. Questo dettaglio ci permette di constatare come l'uomo avesse la cittadinanza romana, forse acquisita dai suoi predecessori a seguito dell'editto di Caracalla del 212. Seppur sia ancora residente nel villaggio di Beth Phouraia, Aurelius viene qui definito *buleuta* di Neapolis, vale a dire membro del senato cittadino. Il dato è interessante: come già attestano in località circostanti<sup>17</sup>, il senato cittadino era composto anche dagli esponenti più importanti dei vari villaggi della campagna, che venivano chiamati a partecipare alla vita municipale della città ma non lasciavano le proprie terre<sup>18</sup>. La figura di Abidsautas inizia così a delinearci: sufficientemente istruito da essere in grado di apporre manu propria la firma alla petizione, l'uomo era proprietario di terre e, come vedremo, di schiavi; era verosimilmente di origine siriana ma, forte della sua cittadinanza romana e della sua carica pubblica, non temeva di sfruttare gli strumenti giudiziari che Roma metteva a sua disposizione per tutelare i propri interessi. In certi casi, anzi, sembra farlo con particolare veemenza: nei P.Euphr. 3-4, Abidsautas lamenta di aver subito, a più riprese, atti di violenza da parte di un suo concittadino, Philotas figlio di Nisraibos. Lo stesso soggetto con cui, qualche anno prima, si era presentato davanti al governatore per proteggere le proprie terre dalla minaccia di altri abitanti. Sembra che relativamente a tale situazione Aurelius avesse già presentato in passato alcune petizioni al governatore, uomo *clarissimus* (ma il cui nome non è specificato); evidentemente, le sue richieste non avevano avuto esito, inducendolo ora a chiedere al *praepositus praetenturae* il permesso di portare la controversia davanti a Pomponius Laetianus, *διέπων τὴν ὑπατείαν*, governatore *ad interim* della Celesiria come Giulio Prisco anni prima<sup>19</sup>. Non è chiaro se l'appello di Aurelius fosse indirizzato alle funzioni di polizia del *praepositus*, che avrebbe potuto costringere la controparte a presentarsi in giudizio o, piuttosto, come ritengo più verosimile, fosse determinato da un difetto di *iurisdictio* dell'autorità militare nel caso di specie. Non stupirebbe, infatti, che in un'area segnata da disordini ed incertezze, dove la presenza romana era costantemente minacciata dalle invasioni stra-

---

*l'Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, Paris, 2010, ID., J.-P. CORIAT, *Les tribunaux de l'empire à l'époque du Principat: état de la question et perspectives*, in *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Paris, 2012, p. 167 ss. e C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in *Index*, 42, 2014, p. 373-408.

<sup>17</sup>) M. SARTRE, *Bostra: des origines à l'Islam*, Paris, 1985, p. 79.

<sup>18</sup>) G.D. MEROLA, *P.Euphr. 3-4: la giurisdizione in un villaggio della Celesiria*, in *SDHI*, 76, 2010, p. 389.

<sup>19</sup>) È da escludere che il governatore citato nelle prime linee del documento fosse sempre Pomponius Laetianus: sebbene non sia specificato il nome del primo, infatti, ne viene indicato il rango consolare. Laetianus, invece, apparteneva all'ordine equestre, come Iulius Priscus. La locuzione *διέπων τὴν ὑπατείαν*, usata per indicare la sua funzione di governatore *ad interim* della Celesiria, è conseguentemente la stessa.

niere, ai militari fosse concesso l'esercizio della giurisdizione, seppur limitato nel suo oggetto<sup>20</sup>. In ogni caso, dal momento che sotto alla firma del postulante lo spazio riservato alla risposta dell'autorità romana è vuoto, dobbiamo presumere che la petizione di Aurelius fosse stata rifiutata o, addirittura, direttamente non presentata.

Il P.Euphr. 9, diversamente dai documenti precedenti, non contiene una petizione bensì la trascrizione di un contratto di compravendita di una schiava. L'atto è da datare, ancora una volta, tra il 252 e il 256 d.C. Il venditore, Aulacias figlio di Abdilaios, è originario di Bonasamsa, nella regione di Abourene, ma risiede attualmente a Beth Phouraia, luogo della conclusione del contratto. L'acquirente è il nostro Abidsautas, figlio di Abidiardas, che in questa occasione si definisce *phourenener*. È possibile che abbia insistito su questa denominazione di origine, invece del più consueto toponimo genitivo, per presentarsi come qualcuno nato a Beth Phouraia, a differenza del venditore, che era solo un nuovo arrivato<sup>21</sup>. Nella parte leggibile del documento, apprendiamo che la schiava si chiamava Ourdanaia, soprannominata Diana, e proveniva da Nisibi, colonia romana in territorio mesopotamico, a testimonianza dell'estensione dei traffici commerciali in quest'area. La schiava viene descritta come una ragazza dalla carnagione chiara, il viso rotondo e gli «occhi buoni»; tuttavia, il prezzo pagato per lei al venditore, nell'atto stesso della stipulazione, è di 550 denari, piuttosto basso rispetto alla quotazione media per uno schiavo in questo periodo<sup>22</sup>. D'altra parte, come si vedrà meglio nel prosieguo, rispetto ad altri contratti del medesimo tenore, in particolare il P.Euphr. 8, il documento in esame si mostra particolarmente conciso nella descrizione dei poteri concessi all'acquirente, limitandosi a disporre la concessione dell'*habere possidere*, senza fare riferimento all'*uti frui*; in particolare, infatti, esso non presenta la tipica formulazione secondo cui al compratore era consentito disporre in qualsiasi modo della schiava e usarla come volesse. Sebbene non sia possibile affermarlo con sicu-

---

<sup>20</sup>) Muove in questo senso la ricostruzione di H. COTTON, W. ECK, *Roman Officials in Judaea and Arabia and civil Jurisdiction*, in *Law in the Documents of the Judean Desert* (cur. R. KATZOFF, D. SCHARPS), Leiden-Boston, 2005, p. 23 ss., che, partendo dalla documentazione proveniente dalla provincia romana d'Arabia, individua tutti i soggetti a cui erano attribuite funzioni giurisdizionali, includendovi diversi ufficiali militari. Sul tema, si veda anche l'approfondimento di G.D. MEROLA, *Sull'amministrazione della giustizia nelle province: il P.Euphr. 2*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, 5, Napoli, 2007, p. 3577-3596.

<sup>21</sup>) T. JOHANNSEN, *Das Privatrecht*, cit., p. 156.

<sup>22</sup>) Possiamo confrontare la tariffa con i prezzi delle vendite di schiavi documentate a Dura Europos negli anni 249-252 d.C., di 600 denari per una ragazza di 13 anni e 700 denari per un'altra ragazza di 13 anni. Un papiro proveniente dalla vicina Edessa (243 d.C.) registra la vendita di una donna di 28 anni per 700 denari (A.R. BELLINGER, C.B. WELLES, *A Third-Century Contract of Sale from Edessa in Osroene*, in *YCIS*, 5, 1935, p. 93). Per uno studio generale sui prezzi degli schiavi in epoca imperiale, si veda W. SCHEIDEL, *Real slave prices and the relative cost of slave labor in the Greco-Roman world*, in *Ancient Society*, 35, 2005, p. 1-17.

rezza, non è da escludere che fosse intervenuto un ulteriore accordo verbale tra le parti, che precludesse ad Abidsautas l'impiego della schiava per determinate attività, quali ad esempio la prostituzione<sup>23</sup>.

Con il documento reso dal P.Euphr. 15, solo parzialmente conservato, retrocediamo nel tempo di quasi vent'anni. Siamo al 12 dicembre 235 e lo scriba riporta le parole di Aurelia Barabous<sup>24</sup>, figlia di Abedsautas, del villaggio di Beth Phouraia. Anche se non vi sono certezze in merito, il ritrovamento dell'atto insieme ai precedenti, in quello che sembrerebbe essere l'archivio privato di una delle famiglie protagoniste delle vicende trattate, fa presumere che il padre di Aurelia fosse proprio il nostro Abidsautas. La natura dell'atto è incerta, poiché la trascrizione si interrompe dopo poche righe<sup>25</sup>. Da esse, tuttavia, si ricava un elemento di particolare interesse: la donna viene indicata come vedova ma anche come titolare del *ius liberorum* (δικαιον τέκνων), privilegio concesso alle cittadine romane che, dopo aver partorito un determinato numero di figli, erano considerate esenti dalla tutela<sup>26</sup>.

3. Quest'ultimo riferimento permette di introdurre la principale tematica oggetto di questo contributo: la conoscenza e l'impiego di istituti tipici del diritto romano da parte delle popolazioni residenti nei villaggi rurali dell'area del Medio

<sup>23</sup>) T. JOHANNSEN, *Das Privatrecht*, cit., p. 161.

<sup>24</sup>) L'impiego del nome Barabous, comunemente usato per il genere maschile, ha fatto sospettare gli editori circa la natura del documento quale atto legale vero e proprio. È stato ipotizzato, invece, che esso costituisse un mero esercizio di scrittura di uno scriba (D. FEISSEL, J. GASCOU, *Actes divers et lettres*, cit., p. 189). Tuttavia, non si comprende il motivo per cui uno scriba, pur anche in un lavoro di scuola, avrebbe dovuto utilizzare un nome maschile per indicare una donna; peraltro, come già rilevato da M. MAZZA, *Processi di interazione*, cit., p. 56, in quel territorio non era affatto desueto per una donna portare un nome maschile.

<sup>25</sup>) Non si tratta di un problema di conservazione, ma dell'intenzione dello stesso scriba. Come evidenziato da T. JOHANNSEN, *Das Privatrecht*, cit., p. 262, il foglio di pergamena misura 23 x 23,3 cm ed era destinato ad un documento doppio, con il margine superiore, che avrebbe dovuto contenere la *scriptura interior*, non compilato. La pelle è scritta solo nella parte inferiore della prima metà, mentre il resto del foglio è bianco. Il testo, quindi, inizia con la scrittura esterna. Sulla base del materiale impiegato e della buona qualità della scrittura, gli editori presumono che il documento sia stato redatto da un *librarius*, uno scriba professionista di Beth Phouraia e non, come i testi P.Euphr. 11, 13 e 14, anch'essi di Beth Phouraia, da parte di un privato. Cfr. D. FEISSEL, J. GASCOU, *Actes divers et lettres*, cit., p. 189.

<sup>26</sup>) Nel paragrafo 1,145 delle sue Istituzioni, Gaio, pur ribadendo che la tutela muliebre era perpetua, conferma che le donne sfuggivano a questo principio di *ius civile* solo *iure liberorum ex lege Iulia et Papia*. A proposito di questo istituto, si vedano, tra gli altri, E. BISIO, *Il ius liberorum: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *Rivista di Diritto Romano*, 20, 2020, p. 127-165, M. ZABLOCKA, *Il ius trium liberorum nel diritto romano*, in *BIDR*, 91, 1988, p. 361 ss, R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, Padova, 1996<sup>3</sup>, p. 325 ss. e B. KÜBLER, *Über das Ius liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter: ein Breittag zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in Ägypten*, in *ZSS*, 30, 1909, p. 154-183.

Eufrate. Ciascuno dei testi considerati, infatti, presenta, in modo più o meno evidente, un'impronta romana.

Nei P.Euphr. 3-4 e P.Euphr. 15, come precedentemente accennato, apprendiamo che Abidsautas e sua figlia Barabous erano cittadini romani. La concessione della cittadinanza comportava l'assegnazione di un *praenomen* e di un *nomen*, solitamente correlati all'imperatore che aveva concesso tale *status*, e tali nomi erano tramandati ai discendenti<sup>27</sup>. Nel caso specifico, il gentilizio Aurelius potrebbe indicare che un antenato di Abidsautas aveva ottenuto la cittadinanza romana in seguito all'Editto di Caracalla, il che risulterebbe coerente con il periodo storico e spiegherebbe l'omissione del *praenomen*. Questa informazione riveste una certa importanza per il nostro studio. Durante la sua lunga storia di espansione, Roma aveva dimostrato una politica aperta e tollerante nei confronti dei peregrini, consentendo loro di avvalersi *sui legibus*, offrendo al contempo l'accesso ai propri istituti giuridici. Per i nuovi *cives*, invece, la cittadinanza non rappresentava solo un diritto ma anche un dovere, che includeva l'uso delle leggi romane con gli altri cittadini<sup>28</sup>. In questa prospettiva, la *Constitutio Antoniniana* aveva avuto l'effetto di aprire l'accesso al diritto romano a tutti gli abitanti dell'impero. Talvolta, l'ordinamento giuridico romano riconobbe e fece proprie anche usanze locali, dimostrando una manifestazione di tolleranza e integrazione, sebbene sempre in via speciale e non generale, applicandosi a singoli contesti locali piuttosto che all'intero territorio imperiale. Benché al cittadino provinciale fosse consentito l'impiego del diritto locale con i peregrini, dal momento che i tribunali romani recepissero gli usi locali, doveva essere evidente a tutti come le tutele concesse dal *ius Quiritium* fossero significativamente più ampie, non solo in ambito negoziale<sup>29</sup>. Non sorprende

---

<sup>27</sup>) I peregrini che ricevevano la cittadinanza romana prendevano generalmente il *praenomen* e il *nomen* di colui al quale dovevano la concessione, di norma l'imperatore. Tuttavia, non vi era una regola in merito: «i neocittadini potevano in effetti adottare gentilizi non imperiali, come i nomi di eventuali intermediari (governatori, legati o patroni) tra l'imperatore e loro stessi: il ruolo di raccomandazione svolto in particolare dai governatori di provincia spiega la circostanza che l'imperatore abbia autorizzato certe volte il neocittadino a prendere il *praenomen* e il gentilizio del suo protettore. Molto spesso, tuttavia, accadeva il contrario, che i neocittadini prendessero il prenome e il nome dell'imperatore anche quando vi era stata un'opera di mediazione di un governatore o di un altro titolare di una carica importante in provincia» (A. RAGGI, *Adriano e le concessioni della cittadinanza romana nella provincia d'Asia*, in *Mediterraneo antico. Economie, società, culture*, 16, 2013, p. 498-499).

<sup>28</sup>) L. CEGLIA, *Communio iuris: condivisione ed estensione dei diritti civili nella civitas romana*, Bucarest, 2020, p. 411.

<sup>29</sup>) Il fatto che gli abitanti delle province, anche se non *cives*, considerassero il diritto romano come un modello che offriva maggiore protezione e la possibilità di esprimere in modo più preciso le proprie richieste trova riscontro in numerose fonti. A titolo esemplificativo, si ricorda il noto passo di Plutarco (*Praec. ger. r. publ.* 19.814F) in cui lo storico mostra preoccupazione per la costante e predominante preferenza dei provinciali per le procedure romane a scapito di quelle locali. Riguardo alla provincia d'Egitto, questa tendenza è chiaramente espressa da S. LAZZARINI, *Guardare a Roma: di-*



quindi che Abidsautas e sua figlia avessero impostato le controversie che li vedevano coinvolti e i loro atti personali e negoziali secondo gli istituti e nei termini tipici del diritto romano<sup>30</sup>.

Nel primo papiro del dossier questo risulta particolarmente evidente: Abidsautas e gli altri postulanti chiedono al governatore di autorizzare il procuratore Claudius Ariston ad intervenire nei confronti dei loro convicani, al fine di prevenire atti di violenza mirati a spossessarli dalle loro terre. Diversi elementi inducono a ritenere che la forma di protezione richiesta rimandi agli ordini interdittali dell'editto pretorio, più specificatamente l'*interdictum uti possidetis*<sup>31</sup>. In primo luogo, gioca a favore di questa conclusione la finalità cautelare dell'intervento postulato, che avrebbe dovuto mantenere inalterata la situazione possessoria in attesa del giudizio del governatore in sede di *conventus*. Muove in questo senso anche la formulazione impiegata nella descrizione della pretesa dei postulanti, dove il termine βία, con riferimento al carattere violento e illegittimo dei tentativi di spossessamento dei terreni, è accompagnato dal verbo κωλυθήναι, che deriva dalla radice del verbo κωλύω ed è usato nella sua forma passiva nel senso di «essere impedito, essere vietato», ad indicare una forma di coercizione. Infine, il fatto che il procuratore locale avesse bisogno di una specifica autorizzazione all'emissione di questo

---

*ritto romano e testamenti nella documentazione latina d'Egitto*, in *Pluralidad e integraciòn en el mundo romano*, Navarra, 2012, p. 385: «sono proprio gli atti della prassi dell'Egitto romano, in particolare i documenti redatti in lingua latina, ad offrire evidenza della diffusa volontà di assumere modelli giuridici romani, ma anche incongruenze cui ciò poteva dar luogo».

<sup>30</sup>) Come è stato opportunamente rilevato, i papiri del Medio Eufrate sono «anche e soprattutto una testimonianza del livello di penetrazione del diritto romano nella prassi giuridica delle province orientali» (G.D. MEROLA, *Per la storia del processo*, cit., p. 141). L'importanza di questo dossier è infatti determinata anche dalla sua provenienza: se le fonti provenienti dalla provincia d'Egitto possono essere considerate relativamente abbondanti, in relazione alle altre province orientali la documentazione è assai scarsa. Il ritrovamento dei papiri del Medio Eufrate ha fornito nuovi tasselli nello studio non solo della condizione amministrativa delle province di Mesopotamia e Siria e della giurisdizione locale ma anche in quello, più generale, della relazione tra diritto romano e provinciale. Sul discusso rapporto tra «Reichsrecht» e «Volksrecht» è ancora un fondamentale riferimento l'opera di Ludwig MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches*, Leipzig, 1891. Per l'apporto dato dal dossier del Medio Eufrate, si veda B.H. STOLTE, *The Impact of Roman Law in Egypt and the Near East in the Third Century AD: The Documentary Evidence. Some Considerations in the Margin of the Euphrates Papyri (P.Euphr.)*, in *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire* (cur. L. DE BLOIS), Amsterdam, 2001, p. 167-179.

<sup>31</sup>) In questo senso già D. FEISSEL, J. GASCOU, *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J.-C.)*, in *CRAI*, 1989, p. 549 nt. 52, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma* (cur. A. SCHIAVONE), 3.1, Torino, 1993, p. 50 nt. 252, F. NASTI, *Un nuovo documento*, cit., p. 367, B.H. STOLTE, *The Impact of Roman Law*, cit., p. 170 ss. e G.D. MEROLA, *Per la storia del processo*, cit., p. 17. Più in generale, ho avuto modo di affrontare il tema della tutela interdittale nelle province orientali in M. FERRARI, *Interdicta nelle province del vicino Oriente?*, in *Ius Romanum*, 2, 2022, p. 386-399.

ordine ben si confà con le caratteristiche degli interdetti che, come è noto, erano atti generalmente a disposizione dei soli magistrati dotati di *imperium*.

Un chiaro riferimento al diritto romano emerge dalle parole dei postulanti, che descrivono i tentativi di spossessamento violento delle terre come una violazione delle «divine disposizioni» (θεῖαι διατάξεις<sup>32</sup>) che stabilivano che chiunque fosse in possesso delle terre vi rimanesse fino alla sentenza. Queste costituzioni – dice la petizione – sono conosciute e venerate da Giulio Prisco più di ogni altro. Sebbene non puntuale, questo riferimento potrebbe alludere a precise disposizioni imperiali; d'altronde, la conoscenza della normativa o della giurisprudenza in materia costituiva un presupposto essenziale sia per la richiesta di tutela che, ovviamente, per il suo accoglimento<sup>33</sup>. È da ritenere che, in particolare, i postulanti avessero fondato le loro recriminazioni sulla *lex Iulia de vi privata*, alle cui previsioni è dedicato il titolo settimo del quarantottesimo libro del Digesto. Ben noto è il passo di Callistrato che, riportando le parole di un *decretum Divi Marci*, ricorda come, fino alla conclusione di un giudizio, l'attore non potesse in alcun modo sottrarre il possesso dei beni del convenuto: *interim ille in possessione debet morari, tu petitor es*<sup>34</sup>.

Passando al P.Euphr. 9, possiamo identificare ulteriori spunti rilevanti per la nostra analisi. Si è già fatto cenno alla concisa descrizione dei poteri trasmessi con l'atto di vendita e della possibilità che esso fosse stato affiancato da ulteriori accordi verbali: il trasferimento della proprietà piena e assoluta, infatti, nella maggior parte degli atti consimili era indicato con l'enumerazione di tutte le facoltà che spetta-

---

<sup>32</sup>) L'espressione compare anche in un documento epigrafico proveniente da Efeso (*Inscriptionen von Ephesos*, Bonn, 1979, 2, n. 217, p. 30), probabilmente di età tetrarchica, noto in letteratura per il riferimento in esso contenuto ai *libri de officio proconsulis* di Ulpiano. Per approfondire, si veda A. FILIPPINI, *Efeso, Ulpiano e il Senato. La contesa per il primato nella provincia Asia nel III secolo d.C.*, Stuttgart, 2019, p. 11 ss.

<sup>33</sup>) Così anche M. MAZZA, *Processi di interazione*, cit., p. 65, il quale tuttavia ritiene che il riferimento alle «divine costituzioni» costituisca necessariamente un riferimento generico e non circoscritto. È noto come, d'altra parte, a partire dal III secolo, le allusioni alle leggi nelle petizioni si siano fatte sempre più frequenti e specifiche, in concomitanza con lo sviluppo della giurisprudenza e della cultura giuridica (cfr. D.W. HOBSON, *The Impact of Law on Village Life in Roman Egypt, in Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World* [cur. B. HALPERN, D. W. HOBSON], Sheffield, 1993, p. 202).

<sup>34</sup>) D. 48.7.7 (Call. 5 de cogn.): *Creditores si adversus debitores suos agant, per iudicem id, quod deberi sibi putant, reposcere debent: alioquin si in rem debitoris sui intraverint id nullo concedente, divus Marcus decrevit ius crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt. 'Optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari, tu petitor es.' et cum Marcianus diceret: 'vim nullam feci': Caesar dixit: 'tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit. non puto autem nec verrecundiae nec dignitati nec pietati tuae convenire quicquam non iure facere. Quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam sine ullo iudice temere possidere, eumque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit'.*

vano al proprietario della cosa<sup>35</sup>. In questo caso, viceversa, le parole con le quali vengono specificate le facoltà attribuite al proprietario sono estremamente concise e generiche, alludendo alla semplice trasmissione del possesso sulla cosa<sup>36</sup>. L'espressione usata è εἰς τὸ ἔχειν κὲ κτᾶσθαι, ben diversa da quella presente in P.Euphr. 8: κομισάμενος ὁ ἀποδόμενος παρὰ τοῦ ἐωνημένου παρέδωκεν αὐτῷ τὴν αὐτὴν δοῦλην εἰς τὸ ἔχειν αὐτὴν καὶ κτᾶσθαι, χρᾶσθαι, πωλεῖν, διοικεῖν τρόπῳ ᾧ ἂν αἰρήται καὶ ἀνεδέξατο ὁ ἀποδόμενος ὅπως ἂν τις ἐνποιήθῃ. Un confronto particolarmente appropriato – esterno all'archivio di Beth Phouraia – credo possa essere tracciato con l'atto di compravendita in lingua siriana, risalente al 243 d.C., trasmesso da P.Dura 28<sup>37</sup>. Si tratta di una fonte di importanza eccezionale, rappresentando uno dei più antichi testi siriani su pergamena e – a quanto mi consta – l'unico documento attualmente pubblicato relativo ad una vendita di schiavi in ebraico o aramaico. Scritta nella loro lingua madre – pur con alcuni termini greci – da individui che erano membri di una popolazione semitica toccata dall'ellenismo, e al contempo cittadini romani, questa pergamena, rinvenuta durante gli scavi di Dura Europos, proveniva dall'antica Edessa, città dell'Osrone, a est dell'Eufrate e costituisce – al pari delle fonti di cui si sta trattando in questa sede – un esempio della forte interazione culturale della regione eufratense dell'Impero Romano. Il documento contenuto in P.Dura 28 è quasi sovrapponibile, per forma e contenuto, a quello riportato dal P.Euphr. 9: una donna, Marcia Aurelia Mat-Tar'atha, figlia di Shamenbaraz, «edessese», dichiara di aver ricevuto 700 denari da Lucas Aurelis Tiro, figlio di Bar-Ba'eshamen, di Carrhae, quale corrispettivo per la vendita della schiava Amath-Sin, di 28 anni. Marcia dichiara, con una formula che ricalca quella del P.Euphr. 8, che «da questo momento e per sempre, tu, Tiro, acquirente, e i tuoi eredi, avrete il potere, su questa schiava che ti ho venduto, di prenderne possesso, di venderla e di farne ciò che desideriate»<sup>38</sup>. Se per formulazioni di questo tenore,

<sup>35</sup>) R. DE RUGGIERO, *I papiri greci e la stipulatio duplae*, in *BIDR*, 14, 1902, p. 102.

<sup>36</sup>) Sebbene nella maggior parte delle tradizioni giuridiche orientali non si osservasse una netta separazione tra possesso e proprietà, il verbo greco κτᾶσθαι è comunemente tradotto come «possedere», dal momento che il sostantivo τὸ κτῆμα era spesso impiegato come l'equivalente greco della *possessio* latina nella letteratura giuridica romana in greco. Un confronto significativo può essere fatto con l'archivio di Babatha, di En-Gedi, nella Giudea romana, dove alcuni documenti utilizzano la parola κέκτημαι in modo analogo alle fonti giurisprudenziali classiche: ad es., D. 32.101 pr., in cui viene menzionato un fedecommesso in cui il testatore, con proprietà in Siria, usa l'espressione generica ὅσα ἐν Συρία κέκτημαι per indicare i *praedia* di sua proprietà.

<sup>37</sup>) La prima trascrizione e traduzione del documento risale risale al 1935, ad opera di C.C. TORREY (*A Syriac Parchment from Edessa of the Year 243 A.D.*, in *Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete*, 10, 1935, p. 33-45). Più recenti le edizioni di J.A. GOLDSTEIN, in *The Syriac Bill of Sale from Dura-Europos*, in *Journal of Near Eastern Studies*, 25, 1966, p. 1-16, H.J.W. DRIJVERS, J.F. HEALEY, *The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Osroene*, cit., p. 232-236 e J.F. HEALEY, *Aramaic Inscriptions and Documents of the Roman Period*, Oxford, 2009, p. 265-275.

<sup>38</sup>) La traduzione ricalca quella inglese di J.A. GOLDSTEIN, in *The Syriac Bill*, cit., p. 6.

ove il trasferimento della proprietà piena e assoluta è indicato mercè l'enumerazione delle facoltà spettanti al proprietario della cosa, è possibile trovare diverso materiale di confronto, soprattutto nell'ambito della documentazione egizia<sup>39</sup>, per contro, la sintetica locuzione impiegata dallo scriba del P.Euphr. 9 non si rinviene altrove. Invero, l'assenza di termini in siriano o in greco che riuscissero ad esprimere con esattezza le ampie sfumature del concetto di proprietà come si era delineato nel contesto romano conduceva generalmente alla redazione di atti negoziali particolarmente verbosi e ridondanti, dove le parti avevano cura di specificare tutti gli attributi della proprietà contenuti nelle tradizionali definizioni del *dominium*, con una minuziosità che voleva proteggere l'acquirente dalle mire fraudolente di commercianti malintenzionati<sup>40</sup>. In tale contesto, l'ipotesi che tra Abidsautas e Aulacias, parti contrattuali nel P.Euphr. 9, fossero intercorsi ulteriori accordi a margine, volti a specificare eventuali limiti o condizioni alle facoltà trasmesse all'acquirente, non appare dunque irrealistica.

Un altro elemento importante che si rinviene nel medesimo documento concerne la descrizione della schiava oggetto del negozio: a differenza del P.Euphr. 8, contenente anch'esso un contratto di compravendita di schiavi, in questo atto si specifica che la schiava venduta era «sana e libera da gravami legali», ὑγιῆν e ἀνέπαφον<sup>41</sup>. Nella parte conclusiva del negozio è inoltre prevista una clausola che prevede una garanzia in caso di comparsa di sintomi di epilessia<sup>42</sup>: si garantisce che, se la schiava si fosse ammalata entro i successivi sei mesi, il venditore l'avrebbe ripresa con sé e avrebbe ripagato il prezzo di acquisto.

Questi due contratti di vendita di schiavi, P.Euphr. 8 e P.Euphr. 9, provenienti dalla stessa regione e redatti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, evidenziano come gli scribi si adeguassero verosimilmente alle esigenze e alle preferenze delle parti contraenti, piuttosto che attenersi ad una forma convenzionale.

---

<sup>39</sup>) Per un confronto con le formulazioni impiegate nei papiri provenienti dall'Egitto romano si veda R. DE RUGGIERO, *I papiri greci*, cit., p. 102 ss.

<sup>40</sup>) Basti pensare all'atto di vendita trasmesso dal papiro egizio TM 20808, risalente al 454 d.C., dove l'alienante si preoccupò di specificare l'intenzione di trasmettere al venditore il *ius utendi fructu* (κρατεῖν), il *ius disponendi* (κυριεύειν, δεσποτεύειν), il *ius administrandi* (διοικεῖν, οἰκονομεῖν), il *ius transmittendi* (παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους), il *ius alienandi* (διαπολεῖν) e persino il diritto di migliorare la cosa venduta (βελτιοῦν). Cfr. R. DE RUGGIERO, *I papiri greci*, cit., p. 102.

<sup>41</sup>) Sul significato di ἀνέπαφον, può vedersi quanto previsto nel testo della *emptio vineae Durae ad Euphratem contracta* del 227 d.C. (*FIRA*, III, nr. 138, 439-442), in cui era specificato espressamente che il venditore garantiva che la merce fosse consegnata all'acquirente *nec obnoxiam nec pignoratam* (nella versione greca: τοῦ πεπρακότος παρεχομένου τῷ ἡγορακῶτι τὸ αὐτὸ ἀγόρασμα ἀνέπαφον κ[α] ἀνεπιδήγιστον).

<sup>42</sup>) L'epilessia è indicata come 'malattia sacra' (l. 25: ἱεράς νόσου), com'era uso nell'antichità: vi era la convinzione, infatti, che gli spasmi dell'epilettico fossero provocati da una divinità, sotto l'effetto di una sorta di possessione. Sul tema, da una prospettiva sociologica, può vedersi L. PINKUS, *Epilessia, la malattia sacra, Ricerche sull'esistenza umana*, Roma, 1992.

Nel caso di Abidsautas, è evidente l'interesse specifico ad assicurarsi che la schiava acquistata fosse in salute e libera da vincoli, in linea con le consuetudini romane. Alcuni elementi, tuttavia, riflettono ancor più chiaramente l'influenza del diritto romano, come la clausola di garanzia in caso di dispute sulla proprietà: in primo luogo, il contratto specifica che, nel caso in cui la proprietà della schiava fosse stata contestata, il venditore si sarebbe impegnato a supportare l'acquirente in giudizio e, se necessario, avrebbe pagato il terzo vittorioso; subito dopo, si aggiunge che, là dove il venditore non potesse o non volesse assistere l'acquirente, il primo avrebbe rimborsato a quest'ultimo il doppio del prezzo di acquisto e che lo schiavo sarebbe rimasto comunque all'acquirente<sup>43</sup>.

Il P.Euphr. 9 presenta l'unico atto, tra quelli contenuti nei papiri del dossier eufratense, a riprodurre la clausola contrattuale romana della *stipulatio duplae*, modello di garanzia nato nel solco dell'antica *auctoritas* legata alla *mancipatio*. Se la merce acquistata non veniva mancipata, la responsabilità originariamente derivante dall'*auctoritas* poteva essere ricreata attraverso un contratto con cui il venditore prometteva all'acquirente il pagamento della *dupla pecunia*, cioè il doppio dell'importo pagato, nel caso in cui il bene acquistato venisse evitto all'acquirente<sup>44</sup>. Diversamente dai due atti di vendita conservati nelle famose tavolette di Transilvania<sup>45</sup>, rispettivamente del 142 e del 139 d.C., dove la *stipulatio duplae* relativa alla evizione si accompagnava alla stipulazione relativa ai vizi occulti, garantita in pari modo dalla promessa del *duplum*<sup>46</sup>, nell'atto eufratense la clausola relativa all'eventuale sopravvenire della malattia sacra nella schiava era separata rispetto a quella garanzia evizionale e coperta da una semplice *stipulatio* del *simplex*.

D'altra parte, la clausola per l'evizione contenuta nel P.Euphr. 9 ricalca solo parzialmente la formula editale della *stipulatio duplae* romana, ricostruita per lo più proprio sulla base delle tavolette di Transilvania: «*si quis eam rem partemve quam ex ea evicerit quo minus emptorem eumve ad quem ea res pertinebit uti frui habere possidere recte liceat, tum quantum id erit quod ita ex ea evictum fuerit, tantam pecuniam duplam dari*»<sup>47</sup>:

<sup>43</sup> Il. 23-25. 23-25: εἰ δὲ μή, ἐκτίσι | [ἦν εἰληφεν τιμὴν πα] ραχρήμα διπλῆν, ὑπάρχειν δὲ καὶ οὕτως | [τῆν δούλην τῶ].

<sup>44</sup> La *stipulatio duplae*, nell'ambito della garanzia per vizi giuridici all'atto di acquisto, trova diverse attestazioni nei documenti della prassi provinciale: è stato addirittura ipotizzato che questa clausola abbia avuto origine nell'ambito delle vendite di *res Mancipi* da parte di peregrini, i quali, impossibilitati ad effettuare una *mancipatio*, pur ne rispondevano in virtù dell'*auctoritas*. Cfr. M. KASER, *Das römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen*, München, 1975<sup>2</sup>, p. 555.

<sup>45</sup> V. BRUNS, *FIRA*<sup>3</sup>, p. 256-259.

<sup>46</sup> A proposito, M. GIRARD, *Les stipulations de garantie*, in *NRHD*, 8, 1884, p. 395 ss.

<sup>47</sup> M. GIRARD, *Les stipulations*, cit., p. 578.

P.Euphr. 9, ll. 20-25: και [ἀναδέχεται ὁ ἀποδόμε]νος ὅπως ἐάν τις ἀντιποιηθῆ τῆς πεπραμ[ένης] δούλης ἢ μέρ[ους] αὐτῆς, αὐτὸν ἀποδόμενον στάντα διεγδική[σειν][, καθαροποιήσει]ν και ἀπολύειν τὸν ἐνποιούμενον, εἰ δὲ μή, ἐκτίσι[ῃ]ν εἴληφεν τιμὴν πα[ρα]χρῆμα διπλήν, ὑπάρχειν δὲ και οὕτως[τὴν δούλην τῷ πριαμένῳ] <sup>48</sup>.

In entrambe le formulazioni, il venditore assumeva la responsabilità tanto per l'evizione totale quanto per quella di una parte soltanto della cosa venduta. Manca invece, nel nostro testo, l'esplicito riferimento alle facoltà garantite al compratore, di *uti frui habere possidere* la cosa acquistata ma, per contro, nel nostro viene aggiunta la specifica che, anche in caso di evizione, il venditore avrebbe dovuto garantire che la schiava sarebbe rimasta all'acquirente (ὑπάρχειν δὲ και οὕτως).

Rimane complesso interpretare in che modo il venditore potesse assicurare all'acquirente che lo schiavo sarebbe rimasto in suo possesso anche in caso di rivendicazione vittoriosa da parte di terzi: infatti, in caso di controversia vinta dal terzo, cioè nel caso in cui il venditore non avesse assistito del tutto o non avesse assistito con successo l'acquirente come parte interveniente, la proprietà della cosa era accertata in capo al terzo e a quest'ultimo era consentito di entrare in possesso dello schiavo precedentemente contestato. L'unico modo in cui il venditore avrebbe potuto garantire la conservazione della cosa all'acquirente sarebbe consistito nel pagamento dell'importo della sentenza, che avrebbe posto Abidsautas al riparo da ulteriori rivendicazioni <sup>49</sup>. Ipotesi che, stando a quanto scrive Ulpiano nel ventinovesimo libro *ad Sabinum*, richiamando Giuliano, teoricamente avrebbe dovuto escludere la penalità della *stipulatio duplae*, dal momento che non era possibile parlare di evizione nel caso in cui «*neque corpus neque pecunia emptori absit*» <sup>50</sup>. La formula negoziale scelta da Abidsautas, invece, è chiara nello stabilire che la *poena* del *duplum* avrebbe dovuto essere corrisposta alla parte evitta in aggiunta, e non in alternativa, a quanto richiesto per assicurare la conservazione della proprietà in capo all'acquirente. Purtroppo, la scarsità di fonti comparabili nel corpus documentario della zona del Medio Eufrate rende problematico accertare se la clausola scelta da Abidstautas, che di fatto comportava un aggravamento della pena della *stipulatio duplae* romana, costituisse un'innovazione oppure un adattamento di una

---

<sup>48</sup>) D. FEISSEL, J. GASCOU, J. TEIXIDOR, *Documents d'archives romaines inédits du Moyen Eufrate (IIIe s. après J.-C.)*, in *JSAv*, 1997, p. 3-57.

<sup>49</sup>) T. JOHANNSEN, *Das Privatrecht*, cit., p. 162-163.

<sup>50</sup>) D. 21.2.21.2 (Ulp. 29 ad Sab.): *Et ideo ait, si emptor hominis mota sibi controversia venditorem dederit procuratorem isque victus litis aestimationem sustulerit, stipulationem duplae non committi, quia nec mandati actionem procurator hic idemque venditor habet, ut ab emptore litis aestimationem consequatur: cum igitur neque corpus neque pecunia emptori absit, non oportet committi stipulationem: quamvis, si ipse iudicio accepto victus esset et litis aestimationem sustulisset, placeat committi stipulationem, ut et ipse Iulianus eodem libro scripsit. neque enim habere licet eum, cuius si pretium quis non dedisset, ab adversario auferretur: prope enim hunc ex secunda emptione, id est ex litis aestimatione emptori habere licet, non ex pristina.*

consuetudine preesistente nella regione.

Venendo infine al P.Euphr. 15, si è già fatto cenno del principale istituto romanistico in esso richiamato: Aurelia Barabous, figlia di Abedsautas, si dichiara infatti vedova (ὄυσα χήρα) e titolare del *ius liberorum* (δικαιον τέκνων [sc. ἔχουσα]). Come è noto, la legislazione matrimoniale augustea, in particolare il testo unico denominato *lex Iulia et Papia Poppaea*, risultato dell'integrazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. con la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d. C., concedeva alle donne romane nate libere con tre figli e alle donne romane liberate con quattro figli, oltre ad altri privilegi, il diritto di compiere tutti i negozi giuridici senza l'assistenza di un tutore. Non era necessario che i tre o quattro figli fossero ancora in vita al momento della conclusione del negozio giuridico, bastava che fossero nati vivi. Questa concessione, con cui il *princeps* volle onorare e incoraggiare l'abbondanza di figli, ebbe un grande impatto sulla vita economica e sociale dell'antichità.

La legge dei tre figli, insieme alla tassa di successione, è stata uno degli istituti giuridici romani maggiormente applicati in Egitto prima e dopo la *Constitutio Antoniniana*: prima della *Constitutio* per le donne romane che si erano trasferite in Egitto e dopo per tutte le nuove cittadine<sup>51</sup>. Questa affermazione è supportata da numerosi documenti papiracei provenienti dall'Egitto prima e dopo il 212 d.C., ma anche da iscrizioni, soprattutto funerarie, rinvenute in territorio egiziano e non.

Con riferimento al supporto papiraceo, tuttavia, la menzione dell'istituto del *ius liberorum* nel P.Euphr. 15 costituisce un *unicum* al di fuori dell'Egitto. Il documento rappresenta pertanto un tassello importante anche nella ricostruzione della condizione giuridica delle donne in questa regione: combinandone lo studio con il contratto di deposito riportato in P.Dura 29<sup>52</sup>, in letteratura è stato ipotizzato che in quest'area geografica l'obbligo per le donne di essere affiancate da un tutore nel compimento di atti giuridici fosse stato introdotto solo successivamente all'entrata in vigore dell'editto di Caracalla. Per questo motivo, Aurelia Barabous, come la protagonista del papiro di Dura Europos, avrebbe dovuto richiamare nell'atto sottoscritto il *ius liberorum* che la esentava da tale obbligo. Questo elemento può supportare l'ipotesi che le località nel dossier eufratense appartenessero alla provincia della Celesiria, piuttosto che all'Osroene, com'era stato recentemente congetturato. La provincia procuratoria dell'Osroene, infatti, vantava una tradizione giuridica che era più fortemente influenzata dalle tradizioni mesopotamiche e aramaiche e che, di conseguenza, garantiva una maggiore libertà alle donne che vi

---

<sup>51</sup>) Così M. KASER, *Das römische Privatrecht*, cit., p. 220.

<sup>52</sup>) P.Dura 29 trasmette un contratto di deposito in lingua greca, concluso da due donne, senza tutore, nel 251 d.C.

risiedevano<sup>53</sup>. La menzione del *ius liberorum* all'interno dei negozi giuridici, pertanto, poteva rivelarsi non solo inutile ma anche controproducente.

Viceversa, il territorio del Medio Eufrate vantava una tradizione giuridica più fortemente influenzata dalla cultura ellenistica, che di regola negava alle donne la capacità giuridica. Come è stato opportunamente rilevato, per sottrarsi a questa tradizione giuridica, Aurelia Barabous aveva tutto l'interesse ad invocare l'istituto romano del *ius liberorum*, che consentiva ad almeno alcune donne di compiere negozi giuridici senza l'assistenza di un tutore<sup>54</sup>. È probabilmente con lo stesso fine, quello di dimostrare di essere esente da ogni forma di tutela, che Aurelia sottolinea anche di non avere un marito. Un ulteriore confronto credo possa essere tracciato con la nota petizione egizia di Aurelia Thaisous, del 263 d.C., trasmessa in P.Oxy. 12.1467: la donna inviò al prefetto d'Egitto una richiesta di esenzione dalla tutela, ricordando le leggi «che concedono alle donne, qualora siano state onorate con il diritto dei tre figli, di prendersi cura di loro stesse e di negoziare senza (l'assistenza di un tutore negli affari che conducono...)»<sup>55</sup>. Sebbene sia ormai generalmente accettato che le donne, anche in provincia, acquistassero automaticamente il *ius liberorum* a seguito della procreazione, senza la necessità di richiedere un decreto di attribuzione al governatore<sup>56</sup>, Aurelia dovette sentire la necessità di una registrazione ufficiale che rafforzasse la sua credibilità nel caso in cui il suo diritto all'esenzione fosse contestato in tribunale<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup>) I documenti cuneiformi delle epoche più antiche rinvenuti nella regione mesopotamica mostrano che la condizione giuridica della donna in quest'area era caratterizzata da una indipendenza piuttosto significativa: «in Mesopotamia, a differenza di quanto avviene in altre società, la donna costituisce un bene piuttosto che un peso per la famiglia di origine. Il suo valore sta innanzi tutto nell'essere strumento indispensabile della continuazione familiare e patrimoniale» e «pur dipendendo dal padre o dal marito, la donna, specialmente nella Babilonia, non si trova sotto perpetua tutela: ella, infatti, può disporre di poteri propri per acquistare o cedere terreni, beni mobili e immobili, e talvolta anche impiantare e gestire in proprio attività artigianali e commerciali» (M.V. TONIETTI, «Ho stabilito mia moglie come padre e madre della mia casa». *Invecchiamento e diritti delle donne nell'Antica Mesopotamia*, in *Storia delle donne*, 2, Firenze, 2006, p. 118-119).

<sup>54</sup>) «Um sich gegen diese Rechtstradition zur Wehr zu setzen, hätten Frauen wie Aurelia Barabous sich bewusst auf das römischrechtliche Institut des *ius liberorum* berufen, das eben zumindest einem Teil der Frauen die Abwicklung von Rechts geschäften earum iuris gestattet habe» (T. JOHANNSEN, *Das Privatrecht*, cit., p. 268).

<sup>55</sup>) La traduzione ricalca quella inglese trasmessa da A. ARJAVA, *The Romanization of Family Law*, in *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest: a Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary* (cur. J.G. KEENAN, J.G. MANNING, U. YIFTACH-FIRANKO), Cambridge, 2014, p. 186 ss. Sulla testimonianza di Ossirinco, cfr. anche S. SOLAZZI, *Ius liberorum e alfabetismo: a proposito di P.Oxy. 12.1467*, in *Scritti di diritto romano*, 2, Napoli, 1957, p. 229 ss.

<sup>56</sup>) Così C. FAYER, *La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, II. *Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma, 2005, p. 593.

<sup>57</sup>) B. KELLY, *Proving the ius liberorum: P.Oxy. XII 1467 Reconsidered*, in *Greek, Roman and*



In definitiva, il P.Euphr. 15 emerge come un documento di particolare rilevanza, anche perché offre una testimonianza dell'applicazione del *ius liberorum* nell'area del Medio Eufrate, ben al di là dei confini dalla provincia d'Egitto. La figura di Aurelia Barabous, una donna vedova con il diritto di compiere negozi giuridici senza l'assistenza di un tutore a causa del suo status di madre di più figli, prova chiaramente l'accoglimento del diritto romano in quella regione.

4. Nel tracciare il solco conclusivo, l'analisi delle fonti pertinenti al dossier del Medio Eufrate rivela un singolare intreccio tra la cultura giuridica romana e le pratiche quotidiane delle popolazioni «alla periferia» dell'impero, anche in periodi di turbolenza politica e sociale. Dai documenti esaminati, relativi alla famiglia di un notevole del villaggio di Beh Phouraia, Aurelius Abidsautas, emerge come elementi distintivi del diritto romano, unitamente all'uso della lingua greca, fossero incorporati e applicati nella vita giuridica di queste comunità rurali. I soggetti coinvolti negli affari giudiziari e negoziali resi da questi papiri mostrano un notevole grado di familiarità con gli istituti e i concetti del diritto romano, nonostante la regione di appartenenza fosse dominata da lingue e culture diverse. La concessione della cittadinanza romana, l'uso della terminologia e di procedure giuridiche romane nei contratti di compravendita e la menzione del diritto delle donne al *ius liberorum* sono solo alcuni esempi di come il diritto romano doveva aver permeato la vita quotidiana di queste comunità.

---

*Byzantine Studies*, 57, 2017, p. 130.

